

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Atto n. 299 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	14
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno Nuovo testo C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	15
AVVERTENZA	13

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Atto n. 299.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento, che è in distribuzione.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Gianclaudio BRESSA (PD), nel richiamare i rilievi critici avanzati in Commissione Bilancio dai rappresentanti del suo gruppo in relazione al profilo della copertura degli oneri, che appare carente rispetto alle esigenze di spesa connesse all'attuazione del provvedimento, sostiene che anche nel merito dei contenuti il testo non può essere valutato favorevolmente. In particolare sottolinea l'evidente disomogeneità di condizioni territoriali e sociali che connota le tre province su cui interviene l'articolato. Rileva che la provincia di Monza, in ragione della maggiore vastità del territorio e del numero di abitanti, potrebbe legittimamente dotarsi di una prefettura autonoma, mentre le province di Fermo e di Barletta-Andria-Trani presentano invece caratteristiche tali da far ritenere non opportuna l'istituzione di appositi uffici territoriali del Governo nelle rispettive circoscrizioni. Precisa che la provincia di Fermo insiste su un territorio estremamente limitato e che la legge istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani non contempla in quale ambito territoriale debba eventualmente istituirsi la relativa prefettura. Nel rammentare la posizione del suo gruppo tendenzialmente contraria all'istituzione di nuove province e di nuove prefetture, sui cui ruoli e compiti il dibattito è ancora aperto, ravvisa l'esigenza di riservare un maggiore approfondimento alle questioni sollevate e preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea che il voto di astensione ha l'obiettivo di non pregiudicare la posizione della provincia di Monza, che, a differenza delle altre due menzionate province, necessita sicuramente di una propria prefettura.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene inaccettabile e inopportuno che, in una fase di forte crisi economica e sociale, siano approvati provvedimenti quali quello in esame, che destinano ingenti risorse, pari a cinquanta milioni di euro, per l'istituzione di nuove prefetture. Richiama i termini del dibattito politico e culturale sull'opportunità di sopprimere le province, ricordando al riguardo che un apposito provvedimento è in corso di esame in Assemblea. Dichiara quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Mario TASSONE (UdC), dopo aver richiamato i termini del recente dibattito politico-istituzionale, che registra un orientamento dei gruppi parlamentari prevalentemente favorevole all'abolizione delle province, ricorda che anche l'istituzione di nuove prefetture è stata ritenuta inopportuna in ragione del progressivo depauperamento dei compiti e delle funzioni assegnate agli Uffici territoriali del Governo, che attualmente rivestono un ruolo meno incisivo che in passato, soprattutto rispetto alle funzioni di controllo. Fa notare che le figure del prefetto e del questore hanno assunto, a seguito di recenti modifiche della disciplina, compiti spesso sovrapposti in merito alle funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Sotto tali profili, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame presenti evidenti profili critici. Ribadisce l'orientamento del suo gruppo, secondo cui gli Uffici territoriali del Governo non dovrebbero essere necessariamente connessi all'ambito territoriale proprio delle province. Nell'esprimere riserve in merito alla richiesta del Governo di accelerare l'*iter* del testo in esame, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sul provvedimento ed esorta il Governo a rendersi disponibile ad un più ampio confronto sulla ridefinizione del ruolo e degli ambiti di riferimento territoriali delle prefetture, il cui esame deve essere peraltro condotto in parallelo ad una più attenta riflessione sul destino e sulle competenze da riservare alle province.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, nell'osservare come nelle regioni a statuto ordinario la dislocazione territoriale delle prefetture sia attualmente informata al criterio della coincidenza con l'ambito provinciale, sottolinea come la proposta di parere da lei presentata raccolga nelle premesse gran parte delle perplessità e delle osservazioni formulate dai colleghi nel corso del dibattito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Atto n. 304.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che non sono ancora pervenuti i rilievi delle Commissioni Bilancio e Affari sociali sul testo in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 305.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che non sono ancora pervenuti i rilievi delle Commissioni Bilancio e Difesa sul testo in esame. Nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in esame e formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Emendamenti C. 1990-1989-2264-A cost.

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.*

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. (Atto n. 299).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale – del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (Atto n. 299),

visto il parere del Consiglio di Stato; considerato che la Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha valutato lo schema favorevolmente;

preso atto che di fatto la dislocazione sul territorio nazionale delle prefetture-uffici territoriali del Governo è attualmente informata, nelle regioni a statuto ordinario, al criterio della coin-

cidenza tra circoscrizione provinciale e circoscrizione dell'ufficio territoriale di Governo, per cui ad ogni provincia corrisponde una prefettura-ufficio territoriale del Governo;

rilevata l'opportunità di rivedere in futuro il predetto criterio nel senso di tenere conto anche delle dimensioni e della consistenza demografica delle province, in modo da razionalizzare la rete delle prefetture-uffici territoriali del Governo, assicurandone la massima funzionalità, e consentendo un contenimento dei costi degli uffici periferici del Ministero dell'interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato e dalla Commissione di merito in seconda lettura, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

considerato che vengono principalmente in rilievo le seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, contemplate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lettera *a*)); giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale (lettera *l*));

rilevato che:

a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il testo prevede – articolo 4, comma 1, lettera *u*), n. 1), che modifica l'articolo 609-*nonies*, primo comma, del codice penale – che l'interdizione dai pubblici uffici (per una durata peraltro non specificata) consegua alla condanna per i reati ivi previsti (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, adescamento di minorenne) soltanto a condizione che il condannato abbia abusato della propria funzione;

tale disciplina in materia di interdizione dai pubblici uffici, che sembra avere carattere speciale e derogatorio rispetto alla disciplina codicistica generale

(articolo 29 c.p.), appare meno severa di quest'ultima: in base alla disciplina generale, infatti, l'interdizione dai pubblici uffici consegue ad ogni condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un certo numero di anni (cinque anni per l'interdizione perpetua, tre anni per l'interdizione temporanea) senza che debbano ricorrere condizioni specifiche;

tra l'altro il codice penale prevede già (articolo 31) l'interdizione (temporanea) dai pubblici uffici in caso di qualsivoglia condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una funzione pubblica o a un pubblico servizio;

inoltre l'interdizione dai pubblici uffici è prevista dal testo in esame – articolo 4, comma 1, lettera *m*), non modificata dal Senato, che inserisce nel codice penale il nuovo articolo 600-*septies*.2 – anche nel caso di condanna per i delitti contro la personalità individuale (artt. 600 ss. c.p.): in tali ipotesi (che comprendono anche fattispecie di reato punite con le stesse pene o con pene inferiori rispetto ai reati di cui all'articolo 609-*nonies*) l'interdizione dai pubblici uffici opera (per un periodo di cinque anni) a prescindere dal presupposto dell'abuso della funzione;

andrebbe pertanto verificata l'effettiva volontà di prevedere, per i soggetti condannati per i delitti di natura sessuale di cui al testo in esame, una disciplina speciale in materia di interdizione dai pubblici uffici meno severa di quella generale e, in ogni caso, andrebbe verificata

la proporzionalità tra l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso di delitti contro la personalità individuale (che è per cinque anni e prescinde dall'abuso della funzione) e l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso dei delitti di natura sessuale di cui al testo in esame (per la quale non è specificata la durata e che opera solo in caso di abuso della funzione);

rilevato altresì che:

a seguito delle modifiche apportate dal Senato il testo in esame – articolo 4, comma 1, lettera *u*), n. 3), che modifica l'articolo 609-*nonies* del c.p. – prevede l'applicazione di specifiche misure di sicurezza personali (restrizioni della libera circolazione, divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, divieto di svolgere lavori a contatto con i minori, obbligo di informare gli organi di polizia sulla residenza e sugli eventuali spostamenti) nei confronti del condannato per reati di natura sessuale, dopo l'esecuzione della pena, per una durata fissa predeterminata di cinque anni;

le predette misure sono disposte a prescindere dall'accertamento della persistente pericolosità sociale del condannato, nonostante la Corte costituzionale sia più volte intervenuta in materia, dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano presunzioni di pericolosità sociale;

per le misure di sicurezza personali, il codice penale attualmente prevede solo durate minime: le misure non possono infatti essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (articolo 207);

conseguentemente il giudice, alla scadenza del periodo minimo della misura di sicurezza, procede a un nuovo esame della pericolosità sociale della persona che vi è sottoposta al fine di verificarne la persistenza o meno (articolo 208);

pertanto, da una parte, appare necessario subordinare l'applicazione delle misure di sicurezza personali di cui al

nuovo terzo comma all'articolo 609-*nonies* del codice penale all'accertamento, da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale del condannato; dall'altra parte, occorrerebbe verificare l'opportunità di prevedere una durata fissa per le nuove misure di sicurezza personali, anziché, come nel modello attuale, una durata minima che il giudice può prorogare, potenzialmente senza limite, alla luce della valutazione della pericolosità sociale attuale della persona;

considerato, ancora, che:

a seguito delle modifiche apportate dal Senato il sopra richiamato articolo 4, comma 1, lettera *u*), n. 3) – che modifica l'articolo 609-*nonies* del codice penale – configura come reato la violazione degli obblighi connessi alle misure di sicurezza personali, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni;

attualmente il codice penale non configura come reato l'inosservanza delle misure di sicurezza, di modo che anche la disciplina anzidetta avrebbe carattere speciale;

in particolare, in caso di violazione delle misure di sicurezza non detentive – quali quelle previste per i casi in esame – le singole disposizioni codicistiche prevedono sanzioni non confrontabili per entità a quelle (reclusione da sei mesi a quattro anni) previste dal testo in esame: in particolare, in caso di violazione di misure di sicurezza non detentive si prevede di regola un nuovo decorso del termine minimo e la possibilità di applicare un'ulteriore misura di sicurezza (quale la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta);

parimenti non confrontabili per entità sono le sanzioni previste per il reato di evasione, l'articolo 285 c.p. commina la pena della reclusione da uno a tre anni; per il reato di inosservanza di pene accessorie, la pena è della reclusione da due a sei mesi (articolo 389 c.p.);

per il nuovo reato di adescamento di minorenni (che appare più grave della

violazione delle misure di sicurezza personali) il testo in esame prevede (articolo 4, comma 1, lettera *p*), che introduce l'articolo 609-*undecies* c.p.) una pena più mite (reclusione da uno a tre anni);

la Corte costituzionale ha ribadito più volte la necessità della proporzionalità della sanzione ai contenuti della fattispecie incriminatrice, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'applicazione delle misure di sicurezza personali di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 609-*nonies* del c.p. sia subordinata all'accertamento, da parte del giudice, della pericolosità sociale del condannato;

b) sia prevista per le misure di sicurezza personali, anziché una durata fissa predeterminata, una durata minima – in conformità all'attuale modello codicistico – che il giudice può prorogare, potenzialmente senza limite, alla luce della valutazione dell'attualità della pericolosità sociale della persona;

e con le seguenti osservazioni:

1) le Commissioni di merito verifichino l'opportunità di prevedere, per i soggetti condannati per i delitti di natura sessuale di cui al testo in esame, una disciplina speciale in materia di interdizione dai pubblici uffici meno severa di quella generale vigente (articolo 4, comma 1, lett. *u*), n. 1), che modifica l'articolo 609-*nonies*, primo comma, del codice penale);

2) in ogni caso, le Commissioni di merito verifichino la proporzionalità tra l'interdizione dai pubblici uffici prevista dal testo in esame in caso di delitti contro la personalità individuale (che è per cinque anni e prescinde dall'abuso della funzione) e l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso dei delitti di natura sessuale di cui al testo in esame stesso (per la quale non è specificata la durata e che opera solo in caso di abuso della funzione);

3) le Commissioni di merito verifichino l'opportunità di configurare come reato la violazione delle misure di sicurezza personali e, in ogni caso, si valuti la congruità delle sanzioni previste per tale reato alla luce del principio sancito dalla Corte costituzionale della necessaria proporzionalità della sanzione alla fattispecie criminosa, sotto il duplice profilo dell'esistenza di una proporzione tra il fatto commesso e la sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili.